



# TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

A cura di :

Enrica Brustia , Dino Fontana, Lorenzo Bertalli

## **1 Gennaio 2017 – TRASMISSIONE TELEMATICA PER OPZIONE.**

Le disposizioni normative che riguardano la trasmissione telematica dei corrispettivi sono cambiate nel corso del tempo; all'inizio si trattava di una disciplina facoltativa, disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 Ottobre 2016, a cui sono seguiti differenti provvedimenti modificativi. La disciplina riguardante la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è contenuta nell'Art. 2 c.1 DLGS 127/2015.

## **1 Aprile 2017 e 1 Gennaio 2018 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI OBBLIGATORIA PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI (c.d. VENDING MACHINE).**

Il DLGS 127/2015 aveva stabilito l'obbligo di memorizzazione elettronica e successiva trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per tutti quei soggetti passivi che effettuano operazioni tramite distributori automatici (c.d. vending machine), con decorrenza già dal 1 Aprile 2017. Si tratta di tutte quelle operazioni di cessione beni o prestazioni di servizi rese da vending machine dotate di una porta di comunicazione (obbligate dal 1 Aprile 2017) oppure non provviste di tale porta (obbligate dal 1 Gennaio 2018). Con diversi Provvedimenti, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha specificato come fosse possibile distinguere le due differenti categorie di vending machine.

# **PRIMA PARTE : DISPOSIZIONI NORMATIVE ED EVOLUZIONE STORICA.**

**1 Luglio 2018 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI OBBLIGATORIA PER I GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO), E SUCCESSIVAMENTE PER TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA DI CUI ALL'ART. 22 DPR 633/72.**

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 106701 del 28 Maggio 2018 ha stabilito l'obbligo dal:

1 LUGLIO 2018 : per tutti i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, il cui rifornimento avviene unicamente in modalità 'self service programmato', che possiedono sistemi automatizzati di telerilevazione impianto, gestione elettronica dei pagamenti e infine gestione in remoto dei quantitativi di carburante

1 LUGLIO 2019 : per tutti i soggetti passivi IVA **CON VOLUME D'AFFARI NEL 2018 SUPERIORE A €400.000** (salvo esoneri elencati nel DM 10 Maggio 2019).

1 GENNAIO 2020: per tutti i soggetti passivi IVA (salvo esoneri elencati nel DM 10 Maggio 2019).

**PRIMA PARTE : DISPOSIZIONI  
NORMATIVE ED EVOLUZIONE STORICA.**

## I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 22 DEL DPR 633/72:

Ricorre l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale, salvo il caso in cui il cliente richieda l'emissione di fattura, per le operazioni effettuate da:

1. **I Commercianti al minuto;**
2. Soggetti che effettuano le seguenti operazioni:
  - **Prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi** o nelle mense aziendali, o mediante apparecchi di distribuzione automatica, o prestazioni di trasporto di persone e di bagagli o veicoli al seguito;
  - **Prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante** o nell'abitazione dei clienti, o prestazioni di custodia e amministrazione titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da società fiduciarie;
  - Operazioni esenti di cui all'Art. 10 DPR 633/72 numeri da 1 a 5 e 7,8,9,16,22; si tratta in particolare di operazioni di credito, di assicurazione, operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, nonché mediazioni, intermediazioni, locazioni immobiliari, servizi postali e prestazioni di biblioteche e simili.
  - Prestazioni di servizi di telecomunicazione e servizi di teleradiodiffusione, resi a committenti che non agiscono in regime d'impresa, arte o professione.

# SECONDA PARTE : CHI E' OBBLIGATO.

## **RICAPITOLIAMO:**

**Dal 1 Luglio 2019** tutti i soggetti di cui all'Art. 22 DPR 633/72 (elencati nella scheda precedente) con un **VOLUME D'AFFARI SUPERIORE AD EURO 400.000** nel 2018 **SONO OBBLIGATI** alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

**Dalla stessa data, per gli stessi soggetti, non sarà più possibile utilizzare la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.**

**Dal 1 Gennaio 2020** l'obbligo decorre per tutti i soggetti di cui all'Art. 22 DPR 633/72 indipendentemente dal volume d'affari.

**Dalla stessa data, per gli stessi soggetti, non sarà più possibile utilizzare la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.**

# **SECONDA PARTE : CHI E' OBBLIGATO.**

## **IL DM 10 MAGGIO 2019 ha disposto:**

### **ESONERO:**

- A) Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra le quali rientrano la vendita di tabacchi, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la vendita di quotidiani e periodici, la cessione di alcuni prodotti agricoli, la vendita a distanza o per corrispondenza;
- B) Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli e veicoli al seguito;
- C) Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di trasporto internazionale;

### **ESONERO SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2019:**

- D) Operazioni collegate o connesse alle precedenti (la disposizione non chiarisce cosa debba intendersi, si aspetta chiarimento ufficiale dall'Amministrazione);
- E) Operazioni marginali rispetto a quelle precedenti; sono marginali se non superano l'1% del volume d'affari registrato nel corso del 2018.

**TERZA PARTE : CHI E' ESONERATO.**

## **IL REGISTRATORE TELEMATICO:**

è un dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato da un identificativo fiscale univoco (QR code) e in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Il registratore telematico permette inoltre di emettere il nuovo «documento commerciale» di cui si parlerà in seguito.

Rientrano nella categoria dei registratori telematici anche quei registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento direttore agenzia delle entrate che approva tale modello sino alla data del 1 Gennaio 2017, purché vengano adattati a registratori telematici attraverso modifiche hardware o software. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono riportati gli elenchi dei misuratori fiscali ADATTABILI a registratore telematico.

Grazie alla trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente tutte le informazioni acquisite dai registratori telematici, comprese anche tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione. L'insieme di queste operazioni costituisce il **LIBRETTO DI DOTAZIONE INFORMATICO**.

**E' FONDAMENTALE DOTARSI DI UNA CONNESSIONE DATI.**

# **QUARTA PARTE : I REGISTRATORI TELEMATICI.**

I registratori telematici garantiscono l'autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali registrati; al loro interno, possiedono un modulo fiscale composto da:

- Memoria permanente non riscrivibile e non alterabile (a sola lettura) contenente un programma per la gestione esclusiva dei dati fiscali;
- Un apposito processore che esegue tale programma;

## **IN CASO DI GUASTO**

In caso di guasti della memoria permanente, le regole tecniche prevedono che l'esercente proceda a:

- 1) Richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione;
- 2) Segnalare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite il tecnico abilitato, il malfunzionamento del registratore telematico (è presente una procedura on line appositamente dedicata);
- 3) Annotare su un registro dei corrispettivi (cartaceo) le operazioni giornaliere, sino a che non sia ripristinato il corretto funzionamento del registratore telematico.

# **QUARTA PARTE : I REGISTRATORI TELEMATICI.**



## CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DEI NUOVI STRUMENTI O PER L'ADEGUAMENTO DI QUELLI IN USO:

- PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA, fino ad un massimo di 250 Euro in caso di acquisto;
- PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA, fino ad un massimo di 50 Euro in caso di adeguamento;

IL CONTRIBUTO E' UTILIZZABILE DIRETTAMENTE DA PARTE DELL'ESERCENTE COME CREDITO D'IMPOSTA, DA UTILIZZARE NELLA PRIMA LIQUIDAZIONE IVA SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA D'ACQUISTO (NONCHE' AL PAGAMENTO CON MODALITA' TRACCIABILE).

# QUARTA PARTE : I REGISTRATORI TELEMATICI.

**TUTTI** i soggetti di cui all'Art. 22 DPR 633/72 che nel corso del 2018 hanno totalizzato un volume d'affari superiore ad euro 400.000

**NON POTRANNO PIU' RILASCIARE AI CLIENTI LO SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE**, anche se potranno continuare ad emettere la fattura elettronica come sostituzione di tali documenti.

Infatti, lo scontrino/ricevuta fiscale verrà sostituito dal c.d. **DOCUMENTO COMMERCIALE**, che potrà essere emesso da :

- Registratore telematico (Provvedimento direttore agenzia delle entrate del 28 Ottobre 2016, da ultimo modificato con Provvedimento del 18 Aprile 2019) oppure
- Procedura WEB, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell'area riservata del sito web Agenzia delle Entrate, utilizzabile anche tramite dispositivi mobili.

Il DOCUMENTO COMMERCIALE è emesso secondo le modalità stabilite dal Provvedimento Direttoriale del 28 Ottobre 2016 (= attraverso registratori telematici) su un apposito supporto cartaceo, avente dimensioni tali da renderlo leggibile e gestibile nel tempo per la conservazione. A seguito della comunicazione da parte del cliente, è possibile emetterlo in forma elettronica trasmettendolo ad un indirizzo mail da questi comunicato, purché venga garantita l'integrità e l'autenticità.

## **QUINTA PARTE : SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE, COSA CAMBIA?**

Il documento commerciale contiene:

- Data e ora di emissione;
- Numero progressivo;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente;
- Numero di partita IVA dell'emittente;
- Ubicazione dell'esercizio;
- Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione al commercio);
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

**EFFICACIA:** ai fini commerciali, il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente, nella misura risultante dallo stesso. Costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta, oppure dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzie eventualmente previste dalla Legge o da specifiche clausole contrattuali.

Il documento commerciale è considerato idoneo ai fini fiscali per l'applicazione della disciplina della fattura differita (Art. 21 c.4 lett. A) DPR 633/72).

## QUINTA PARTE : SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE, COSA CAMBIA?